



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

*CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61,
RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023
(AC 1194)*

*CAMERA DEI DEPUTATI
VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)*

Roma, 20 giugno 2023

Premessa

Confcommercio – Imprese per l'Italia ringrazia Codesta Commissione per l'opportunità offerta di manifestare il punto di vista delle imprese del terziario di mercato rappresentate, operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio scorso.

Gli eventi alluvionali, che nel mese di maggio hanno interessato ampie aree dell'Emilia Romagna e, sebbene in misura più limitata, della Toscana e delle Marche, hanno determinato un significativo danno economico in molti settori che costituiscono parte rilevante del tessuto imprenditoriale e produttivo del Paese il che produce anche diffusi disagi sociali sul territorio.

Nel valutare gli effetti attuali e prospettici dell'evento è il caso di ricordare che nel periodo post-pandemico la Regione Emilia ha dato un contributo al Pil nazionale pari al 9,2 per cento del totale registrando, nel 2022, un tasso di crescita del 4,6 per cento, superiore di quasi un punto percentuale rispetto a quello medio nazionale (3,7 per cento).

Quanto ai danni, una prima quantificazione stimata dalla Regione è dell'ordine di 9 miliardi di euro.

È, quindi, fondamentale ripristinare le condizioni per consentire al sistema imprenditoriale, coinvolto dall'evento, di ripartire al più presto e a pieno ritmo.

Il decreto varato dal Governo costituisce una prima risposta alle esigenze delle popolazioni residenti e delle imprese che operano sul territorio, ma sono necessari ulteriori interventi che consentano ai territori di ripartire quanto prima, a partire dall'estensione del perimetro territoriale e temporale di alcune misure.

Resta ferma inoltre l'esigenza di prevedere interventi strutturali di medio-lungo periodo per mitigare gli effetti legati al verificarsi di eventi calamitosi, che, vista la frequenza degli ultimi anni, oggi non possono essere più considerati eccezionali ed imprevedibili. A tal fine sarebbe opportuno fare ricorso alle risorse del PNRR, che - come noto - ha stanziato contro il dissesto idrogeologico più di due miliardi di euro.

Venendo all'articolato del provvedimento in esame, si riportano di seguito alcuni correttivi che si auspica possano essere introdotti nel corso dell'iter di conversione.

1. Credito e incentivi

Per quanto riguarda il credito, il decreto in commento ha previsto misure di potenziamento del Fondo di garanzia PMI, incrementando il tasso di copertura del rischio. Sarebbe opportuno inoltre un rafforzamento della garanzia (fino al 100 per cento del prestito sottostante) per le operazioni di importo entro i 30mila euro.

Oltre agli interventi in garanzia, in grado di agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese da parte del sistema bancario e finanziario, è necessario considerare che la politica monetaria restrittiva adottata dalla BCE sta incrementando significativamente i tassi di interesse. È, pertanto, opportuno agire anche sul fronte del costo dei finanziamenti,

prevedendo misure per l'abbattimento dei tassi applicati alle imprese. È, infine, imprescindibile che tali finanziamenti prevedano un adeguato lasso temporale per il rimborso e un altrettanto congruo periodo di preammortamento, pari ad almeno 24 mesi, che consenta alle imprese di stabilizzare nuovamente il proprio ciclo economico.

Pur apprezzando gli interventi già adottati, si segnala la necessità di un più vasto e incisivo intervento pubblico. L'alluvione ha causato danni alle imprese del territorio di numerosi comparti, coinvolgendo numerose attività localizzate nei centri urbani. Gli allagamenti, le frane e i blocchi della viabilità hanno determinato in molti casi il fermo dell'attività economica, minacciando la continuità produttiva di numerose imprese.

Per il recupero di tale situazione, per le imprese che hanno subito danni diretti ai beni strumentali (mobili ed immobili) e alle scorte, dovrebbero essere previsti aiuti, sulla base della disciplina recata dal Regolamento UE 651/2014, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che ne sancisce la compatibilità con il mercato interno. Per la concessione di tali aiuti è necessario lo stanziamento di risorse destinate alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, alla riparazione o sostituzione di impianti e beni mobili e alla ricostituzione delle scorte.

Il ristoro dei danni diretti è cruciale per consentire al tessuto imprenditoriale di ricostituire le condizioni minime per superare lo stato di difficoltà in cui versano, ma non è sufficiente a garantirne la rapida ripartenza, che dovrebbe essere sostenuta attraverso la compensazione dei danni derivanti dal mancato ricavo dovuto alla sospensione o alla forte riduzione dell'attività.

Una misura di ristoro dovrebbe essere destinata anche alle attività economiche che hanno subito indirettamente danni economici di rilievo e registrato perdite di fatturato da calcolare almeno con riferimento ai tre mesi successivi agli eventi alluvionali. Difatti, l'area interessata dagli eventi si connota per la forte interdipendenza tra imprese della manifattura, dei servizi e della distribuzione, strutturate in filiera e fortemente connesse sul piano sistemico.

Inoltre, sono necessarie misure che favoriscano la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate, impossibilitate dalle condizioni critiche del territorio al ripristino dell'attività imprenditoriale e interventi che consentano la compensazione di una quota dei canoni di affitto attraverso l'istituzione di un credito di imposta a beneficio delle imprese e dei professionisti che esercitano l'attività in immobili non di proprietà e che hanno subito la chiusura della propria attività o una sua significativa limitazione.

Per le anzidette finalità, oltre a mettere in campo risorse nazionali, dovrebbero essere attivabili in tempi ragionevolmente brevi anche risorse europee (Fondo europeo di solidarietà).

Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, si evidenzia che i termini di sospensione relativi agli obblighi di restituzione nei confronti degli intermediari finanziari (30 giugno 2023) – per mutui e finanziamenti di qualsiasi genere, nonché per le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti

alla data del 1 maggio 2023 - appaiono esageratamente brevi e, pertanto, se ne richiede l'estensione almeno al 31 dicembre 2023.

L'anzidetta moratoria andrebbe accompagnata da una richiesta alle competenti istituzioni europee, per consentire - come si è fatto in occasione della crisi pandemica - che il sistema bancario non debba procedere a una riclassificazione del rischio delle imprese e delle operazioni interessate né -evidentemente- ai relativi accantonamenti prudenziali.

2. Turismo

Il turismo, che nella sola Regione Emilia Romagna genera direttamente 4,6 miliardi di PIL - 15,6 se si considera l'indotto - ha subito gli effetti disastrosi dell'alluvione nei giorni in cui era programmato uno dei più importanti eventi sportivi dell'anno, il Gran Premio automobilistico di Imola, e a pochi giorni dall'inizio della stagione estiva e, in particolare, dalla festività di Pentecoste, che segna il grande avvio dei flussi turistici di origine tedesca, oltre il 20% della totalità.

Il quadro dei danni è quindi decisamente ingente, anche per via della stretta interconnessione delle attività turistiche su ampie aree delle Province richiamate nelle delibere del Consiglio dei Ministri di dichiarazione di stato di emergenza e che vanno ben oltre i confini dei Comuni identificati nell'allegato 1 al provvedimento in esame. Ne costituiscono evidenza il prolungato periodo di non balneabilità di fatto di quasi tutta la costa della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Pesaro Urbino, così come la difficile raggiungibilità dei Comuni a vocazione turistica dell'entroterra.

Alla luce di ciò, le misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti, previste all'articolo 17, costituiscono un primo intervento nella giusta direzione e sono indirizzate ad una platea di attività che, in mancanza di una definizione su base nazionale delle imprese turistiche, si approssima meglio di tanti interventi del passato alla reale composizione del settore.

Per operare con adeguata efficacia è però necessario, oltre ad allargare il perimetro territoriale e temporale di applicazione di alcune delle misure di intervento trasversali previste nel provvedimento - segnatamente quelle di sospensione di termini di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché delle rate di finanziamenti e mutui, in quest'ultimo caso almeno fino al 31 dicembre 2023 - incrementare in modo cospicuo le risorse a dotazione dell'articolo 17, consentendo in questo modo il ristoro - in forma di contributo o sgravio fiscale - non solo del danno diretto ma anche di quello indiretto derivante dalla riduzione di fatturati e corrispettivi, che si sta proiettando su buona parte della stagione estiva.

Al fine di mitigare l'impatto degli eventi alluvionali per le attività ricettive turistico-alberghiere si propone una proroga dei termini (dal 30 giugno al 31 ottobre 2023) di adeguamento alle procedure di prevenzione incendi relativamente all'esecuzione dei lavori e la presentazione della relativa documentazione.

La proroga si rende necessaria in quanto le strutture turistico ricettive stanno incontrando notevoli difficoltà nel provvedere all'assolvimento degli adempimenti entro il termine del 30 giugno 2023, a causa della difficoltà di approvvigionamento di tecnici, maestranze e materiali, che dall'inizio del mese di maggio sono scarsamente disponibili, poiché sono stati e sono tuttora concentrati sulla gestione dell'emergenza e sugli interventi di contenimento dei danni materiali causati dall'alluvione.

3. Misure fiscali

Di particolare importanza, è la disposizione contenuta nell'articolo 1 che prevede la **sospensione dei termini** - in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 - **degli adempimenti e dei versamenti tributari** e contributivi, nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

La sospensione opera nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio colpito dall'alluvione.

I versamenti così sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, dovranno essere effettuati sempre entro il 20 novembre 2023.

Sono, altresì, sospesi i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Si tratta di una misura fiscale assolutamente necessaria per permettere alle imprese, coinvolte nell'evento alluvionale, di ripartire al più presto.

Tuttavia, al fine di dare adeguata soluzione ai problemi di liquidità finanziaria delle imprese colpite dagli eventi alluvionali, verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, si ritiene necessario prevedere la possibilità di effettuare il pagamento dei versamenti sospesi - oltre che in un'unica soluzione, anche in 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla data del 29 febbraio 2024.

Si ritiene che, per le imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali, verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, sarebbe opportuno prevedere un'ulteriore misura fiscale, consistente nella possibilità di **rivalutare i beni d'impresa** e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, secondo la disciplina contenuta nell'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il citato articolo 110 consente l'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione stessa, con l'applicazione e il versamento da parte del soggetto interessato di un'imposta sostitutiva.

La misura permetterebbe alle imprese, colpite dall'alluvione di maggio 2023, di rivalutare i propri beni, seppur a determinate condizioni, adeguandone il valore alla situazione economica attuale.

4. Sospensione termini in favore delle imprese

Di particolare rilievo, affinché il sistema imprenditoriale – colpito dall'alluvione - possa ripartire al più presto, è anche la disposizione contenuta nell'articolo 11 del decreto in esame, la quale prevede la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati, dei **versamenti riferiti al diritto annuale**, dovuto alla Camera di Commercio, degli adempimenti contabili e societari, in scadenza entro il 30 giugno 2023.

Sono, altresì, sospesi, dal 1° maggio sino al 31 luglio 2023, gli adempimenti amministrativi e relative sanzioni, riguardanti atti e documenti delle Camere di Commercio.

Condivisa è la scelta, operata con l'articolo in esame, di sospendere gli **adempimenti contabili e societari** per imprese con sede operativa nei comuni alluvionati.

Si evidenzia, tuttavia, che la sospensione dei termini in favore delle imprese fino al 30 giugno (o 31 luglio nel caso degli adempimenti amministrativi e relative sanzioni, riguardanti atti e documenti delle Camere di Commercio) viene incontro solo parzialmente alle esigenze delle imprese.

Data la difficoltà in cui versano le imprese aventi la sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali, verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, sarebbe, quindi, opportuno prorogare la sospensione dei termini in favore delle imprese, fino al **31 dicembre 2023**.

5. Lavoro e previdenza

In materia di lavoro, certamente positiva è l'introduzione di uno strumento di integrazione salariale volto a sostenere i lavoratori e i datori di lavoro dei territori alluvionati, apprezzandosi l'immediata risposta fornita al sistema imprenditoriale in un momento di oggettiva difficoltà.

Le forme semplificate di accesso, a partire dalle procedure sindacali, così come la neutralità dello strumento nel generico computo degli altri ammortizzatori di legge, si inserisce nel più ampio contesto di tutela e salvaguardia delle realtà economiche che hanno subito ingenti danni a seguito degli eventi verificatisi.

Persistono, tuttavia, sia in ambito procedurale che applicativo, alcune questioni ancora irrisolte anche dai più recenti chiarimenti amministrativi.

Ci si riferisce, principalmente, alla presentazione di istanze con diversa causale, così come all'estensione del ricorso allo strumento, oltre che in caso di sospensione di attività, anche in caso di riduzione oraria, per consentire ai datori di lavoro di gestire efficacemente la ripresa dell'attività.

Inoltre, è importante che, tra i destinatari della norma, rientrino anche i lavoratori assunti successivamente al 1° maggio 2023, poiché tale esclusione risulterebbe penalizzante sia per i datori di lavoro che per neo-assunti, parimenti coinvolti dall'alluvione.

Si ritiene inoltre opportuno raddoppiare la durata dell'integrazione reddituale prevista dall'articolo 7, comma 4 per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro per causa dell'alluvione.

In ambito previdenziale, è apprezzabile la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti contributivi, e il fatto che tale sospensione sia prevista in modo ampio per datori di lavoro e professionisti, che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Si ritiene necessario, come per i versamenti tributari, che anche per i versamenti previdenziali sia esteso il periodo di sospensione fino a dicembre 2023, con possibilità di pagare in unica soluzione o con piano di rateizzazione di 12 mesi con prima rata entro il 29 febbraio 2024.

In merito al sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, si valuta con favore la norma che prevede, per il periodo 1° maggio 2023 - 31 agosto 2023, l'erogazione di un'indennità *una tantum*, fino a 3.000 euro, per i collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza.

Sul punto, l'INPS ha già prontamente emanato le istruzioni per le istanze presentabili dal 15 giugno al 30 settembre 2023. Il punto di attenzione è sul vincolo rappresentato dalla previsione del rispetto della normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato, affinché le verifiche non rallentino l'erogazione dell'indennità.

6. Energia

Si ritiene apprezzabile la previsione della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative agli importi che le utenze dei territori colpiti dall'alluvione devono corrispondere alle imprese fornitrici di energia. Si tratta certamente di un aiuto importante che contribuisce ad alleviare le enormi difficoltà in cui versano famiglie ed imprese dei comuni interessati dagli straordinari eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, sebbene sul punto sarebbe auspicabile un rafforzamento della misura nell'ottica dell'esonero dal pagamento.

Altresì condivisibile – e per le medesime ragioni - la proroga del termine ultimo entro cui possono essere sostenute le spese per poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% (*Superbonus*) relativamente alle unità immobiliari ubicate nei territori interessati dagli eventi climatici dello scorso maggio.

7. Cultura

Si condivide la disposizione dell'articolo 14, con cui viene istituito, presso il Ministero della Cultura, un apposito Fondo - alimentato con l'incremento di 1 euro, dal 15 giugno al 15 settembre 2023, del costo dei biglietti d'ingresso negli istituti e luoghi della cultura statali - per tutelare e ricostruire il patrimonio culturale danneggiato nelle aree colpite dall'alluvione, includendo il sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività di sale cinematografiche.

Per quest'ultimo obiettivo, in ragione dell'impossibilità di quantificare a priori il finanziamento che, con tale iniziativa, si potrà raccogliere, sarà necessario operare una ricognizione puntuale delle esigenze attraverso un confronto con le categorie degli operatori del settore, finalizzato a una corretta ed efficace allocazione delle risorse.